

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2513)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PETRELLA, TERRACINI, BOLDRINI, BUFALINI, LUGNANO, MADERCHI, MAFFIOLETTI, MANCINI, MODICA, PERNA, PETRONE, SABADINI e TEDESCO TATÒ** Giglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1976

Abrogazione degli articoli 14, 27, 28, 29, 30, 31 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine pubblico e le disposizioni processuali speciali, introdotte dalla stessa legge, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento approvò, contrario il gruppo comunista, il disegno di legge governativo divenuto poi legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico ». Erano presenti in ciascuno di voi le perplessità suscitate da non poche delle sue disposizioni.

Il nostro gruppo denunciò allora, con particolare vigore, che le norme sull'estensione dell'uso delle armi da parte della forza pubblica, anche se, nella dizione dell'articolo 14 della stessa legge, riguardavano fatti di indiscutibile gravità, avrebbero avuto l'effetto di travalicarne il testo e di innescare un pericoloso meccanismo psicologico, tale da facilitare la violenza armata, sia quella volta

alla repressione dei reati, sia quella dei delinquenti, in una spirale incontrollabile.

I fatti hanno dimostrato la verità di questo punto di vista. Le norme in questione non sono servite a infrenare rapine e sequestri di persone. Subito dopo di esse, anzi, si sono verificati fatti gravissimi, e cioè numerose uccisioni di cittadini inermi e pacifici (una professoressa colpita mortalmente da arma da fuoco mentre si trovava con il fidanzato su una macchina in una piazzola, un professionista ucciso mentre sostava sul Pincio, eccetera) o di giovanissimi, coinvolti, sia pure, in deprecabili episodi, ma non certamente creature mostruose da punire con la morte immediata, senza processo.

Nelle stesse forze dell'ordine furono vive le proteste relative a quelle innovazioni le-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gislative, che umiliavano la nostra civiltà giuridica e mortificavano il senso dell'umanità. La nostra Costituzione non ammette la pena di morte e indirizza i poteri dello Stato verso il recupero di chi compie anche gravissimi errori e devianze. A questo precetto dobbiamo rimanere fedeli fino in fondo, affermando chiaramente che, sebbene nessuna indulgenza debba essere offerta ai violenti prevaricatori dell'ordine costituzionale, nulla può indurci nelle leggi e nell'azione di governo a superare i limiti imposti dall'indirizzo più profondo della nostra civiltà e dal principio che vuole tutti i cittadini uguali di fronte alla legge.

Già nelle disposizioni in vigore prima della introduzione della novella del 22 maggio 1975, vi erano norme adeguate e sufficienti a garantire l'uso dei poteri coercitivi da parte delle forze di polizia, quando necessario, nè in esse vi erano principi che potessero creare ingiustificati privilegi di ordine

processuale. Sosteneremo che era umiliante per le stesse forze dell'ordine essere assoggettate a un regime particolare diverso da quello comune a tutti i cittadini. Sosteneremo altresì che era un errore favorire oggettivamente le deviazioni di chi abusa delle pubbliche funzioni.

A questi principi intendiamo ricondurre la nostra legislazione, proponendo l'abrogazione degli articoli 14, 27, 28, 29, 30, 31 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Siamo consapevoli che la legge innanzi menzionata ha altri punti che esigono un riesame. Ma intendiamo rimanere fedeli al nostro programma, che vuole la modifica integrale del codice di procedura penale secondo la delega data dal Parlamento. Non vogliamo fornire alibi per ulteriori rinvii, ma solo far fronte a una situazione di autentica necessità, con una riforma imperiosamente suggerita dall'esperienza vissuta, e richiesta dalla pubblica opinione.

**DISEGNO DI LEGGE**

Sono abrogati gli articoli 14, 27, 28, 29, 30, 31 della legge 22 maggio 1975, n. 152.